

### **1. ADEGUAMENTO SICUREZZE A LEGGI SUI LUOGHI DI LAVORO**

Intervento sulla macchina, che, in base a una valutazione delle sue condizioni e del suo utilizzo effettuata dal cliente proprietario della macchina o da terzi da esso incaricati, effettua un adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale intervento di adeguamento può essere effettuato da XXX su richiesta del cliente o dal cliente.

### **2. OBBLIGHI DI XXX S.p.A.**

A parte gli obblighi legali e contrattuali di XXX relativi al periodo di garanzia, **si ritiene che, come avviene nei paesi dell'Area CE, anche nei paesi Extra Area CE il responsabile degli interventi su una macchina dopo la sua prima messa in servizio presso il cliente, ovvero dopo il passaggio di proprietà effettivo, sia, in base agli obblighi derivanti dalle legislazioni vigenti sui luoghi di lavoro, il cliente medesimo**, ovvero il datore di lavoro.

**Comunque, anche in assenza di obblighi legali e nella eventualità di obblighi non noti, è cautelativo per XXX assicurarsi di effettuare l'intervento di adeguamento delle sicurezze nel rispetto delle leggi vigenti sui luoghi di lavoro**

L'inadeguatezza di sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori potrebbe derivare da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di messa in servizio della macchina.

I riferimenti, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori, l'eventuale necessità di adeguamento e, quindi, per definire gli interventi che è necessario / possibile effettuare, sono:

- la documentazione contrattuale della vendita della macchina relativa alle sicurezze e ad altri requisiti obbligatori;
- la legislazione pertinente valida nel paese interessato al momento dell'intervento o successivamente introdotta.

**Se l'intervento di adeguamento relativo a sicurezze e/o ad altri requisiti obbligatori lo richiede, è necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi.**

### **3. DOPO L'INTERVENTO DI XXX IL CLIENTE RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA AREA CE INTENDE VENDERE LA MACCHINA AD ALTRO CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA**

**La vendita autonoma di una macchina da parte del cliente proprietario non comporta alcun obbligo legale per XXX.**

Comunque, a scopo informativo e nella eventualità che vi sia la necessità di un supporto di XXX nei confronti del cliente venditore e/o del cliente acquirente, si riportano le seguenti considerazioni:

- **Se una macchina viene messa in servizio per la prima volta in un paese Extra Area UE e successivamente viene venduta come usata in un paese dell'Area UE, quindi anche in Italia, la macchina va resa conforme alle Direttive europee applicabili all'atto della messa in servizio nell'Area UE (Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX) e, in particolare, deve essere marcata CE, dotata di Manuale di Istruzioni e di Dichiarazione CE di Conformità nella lingua del paese di nuova messa in servizio e che il Fascicolo Tecnico sia disponibile presso il responsabile della importazione nell'Area UE; quindi al cliente venditore (ovvero al responsabile della messa in servizio nell'Area UE) compete l'obbligo della marcatura CE della macchina e di tutti i sopracitati adempimenti.**

- **L'obbligo della marcatura e relativi adempimenti sussistono anche nel caso che al momento della prima vendita il cliente del paese Extra Area UE abbia richiesto e ricevuto una macchina con marcatura CE e conforme ai relativi requisiti, in quanto l'installazione presso il cliente residente in Italia costituisce la prima messa in servizio in un paese dell'Area UE.**

Nota 1: è **poco probabile** che il cliente venditore sia in grado di sostenere in modo autonomo quanto richiesto a fronte della marcatura CE in relazione alla prima messa in servizio della macchina nell'Area UE; è invece **verosimile** il coinvolgimento al riguardo del costruttore della macchina, qualora le parti coinvolte nella vendita della macchina usata siano a conoscenza dei relativi obblighi e intendano rispettarli.

Al **cliente acquirente compete l'obbligo**, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme ai requisiti obbligatori fissati a livello italiano dal titolo III del DLgs 81/2008 (valutazione dei rischi, ecc.) è quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici - fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra); la legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, sono le direttive applicabili in relazione all'anno di costruzione, ad es. Direttiva Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.